

DECRETO SEMPLIFICAZIONI: PRIMI "CHIARIMENTI" DELLE ENTRATE

Con la **C.M. 31/E del 30/12/2014** l'Agenzia delle entrate ha fornito un commento di 76 pagine, articolo per articolo, del decreto Semplificazioni (D.Lgs 175/2014), ad esclusione delle novità in materia di dichiarazione precompilata (che sarà oggetto di una prossima circolare) e delle novità in materia di rimborsi Iva affrontate, invece, nella C.M. 32/E di medesima data.

La circolare non fornisce elementi di particolare spunto in grado di dissipare alcuni dubbi sorti nelle scorse settimane. Si ritiene utile analizzare brevemente i temi affrontati, limitandoci a quelli di interesse per le imprese (escludiamo, in sostanza, le precisazioni riguardanti i centri di assistenza fiscale)¹.

... OMISSISS ...

***** SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI REDDITI *****


... OMISSISS ...

Spese di vitto e alloggio pagate dal committente per i professionisti (§2)

Le somministrazioni e le spese di vitto e alloggio effettuate a partire **dal 1° gennaio 2015** (come conferma la circolare), sostenute direttamente dal committente, non costituiranno compensi in natura per il professionista, che non dovrà più addebitarle in parcella e, pertanto, non potrà più dedurle quali oneri dal reddito (la spesa diventa quindi completamente irrilevante per il professionista ed è così superata la procedura "contorta" delineata dalla C.M. 28/E/2006 § 38 e C.M. 11/E/2007 § 7.2. e 7.3 ed indicata nella prima colonna della tabella seguente).

¹ Ulteriori approfondimenti (compresa la circolare del 2/12/2014 a firma Confimi pubblicata sul notiziario di dicembre) sono disponibili sito dell'Associazione all'indirizzo: www.apindustria.vi.it i nostri servizi > fiscale > In evidenza > Il decreto semplificazioni è legge. Nella medesima pagina saranno pubblicati gli ulteriori chiarimenti che verranno ufficializzati in materia.

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it



Fino al 2014: costituisce compenso	Dal 2015: <u>non</u> costituisce compenso
Il committente riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio.	Il committente riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio.
Il committente: - comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta; - invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale. In questo momento il costo non è deducibile per l'impresa committente.	Il committente: - <u>non</u> comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta; - <u>non</u> invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale. Il costo è <u>deducibile</u> per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa)
Il professionista: - emette la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate dal committente; - considera il costo integralmente deducibile, qualora siano state rispettate le predette condizioni.	Il professionista: - emette la parcella <u>non</u> comprendendo le spese sostenute dal committente per l'acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande; - considera <u>non</u> deducibili le spese sostenute dal committente per l'acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande.
L'impresa committente , ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese.	Il costo è deducibile per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa)

La circolare precisa che **per il committente**, invece, la modifica non comporta un peggioramento del trattamento e quindi **riconosce la deducibilità senza il limite del 75%** per le spese sostenute a beneficio del professionista **nel contesto di una prestazione dal medesimo resa all'impresa o a un altro lavoratore autonomo nel rispetto del principio di inerenza**. Al riguardo, dalla documentazione fiscale, dovranno risultare **gli estremi del professionista o dei professionisti che hanno fruito delle prestazioni**.

Le citate novità non trovano, invece, applicazione per le prestazioni e somministrazioni acquistate dal lavoratore autonomo e poi analiticamente addebitate in fattura al committente, né nell'ipotesi di prestazioni diverse, quali, ad esempio, le spese di trasporto, ancorché acquistate direttamente dal committente.

L'Agenzia puntualizza, infine, che tali previsioni si applicano anche per il lavoro autonomo non abituale.

F.Z.

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it